



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



I.C. di SANT'ELIA FIUMERAPIDO

Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

Via IV novembre snc, 03049, Sant'Elia Fiumerapido (FR)

Tel. 0776350200; Mail fric857001@istruzione.it; PEC fric857001@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 90032250608 – C.M. FRIC857001 – C.U.U. UFZFX3

Protocollo: vedi segnatura

Circolare n. 203

A tutti gli utenti
A tutto il personale della scuola
All'Albo online
Agli atti

Oggetto: Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Novità per la scuola

Vista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 04/02/2022 del Decreto Legge n.5, contenente indicazioni aggiornate sulla *“gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”*, alla luce della circolare del Ministero della Salute n.0009498 del 04/02/2022 avente oggetto *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”* e della nota della Regione Lazio n. 0114861 del 05/02/2022, si comunica che:

- **tutti i provvedimenti precedentemente inviati ed in corso, devono essere ridefiniti in base alla nuova normativa (art.6 comma 6 del Decreto Legge 04.02.2022 n.5),**
- **tutte le misure sanitarie disposte dalle ASL del Lazio fino alla data del 6/02/2022, sono re-vocate (nota della Regione Lazio n. 0114861 del 05/02/2022).**

Si premette che restano ferme:

- per il **personale scolastico** l'applicazione del **regime dell'autosorveglianza** di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Scuola dell'infanzia

1) **fino a quattro** casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella sezione, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo**

alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

2) con **cinque o più** casi di positività accertati nella stessa sezione, si applica alla medesima sezione una sospensione delle attività didattiche in presenza per una durata di cinque giorni.

Scuola primaria

1) **fino a quattro** casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.** In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con **cinque o più** casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Scuola secondaria

1) con **un caso** di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con **due o più casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Autosorveglianza e quarantena precauzionale

Con cinque o più casi di positività nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'**autosorveglianza**, ove ne ricorrano le condizioni (ciclo vaccinale primario completo e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della **quarantena precauzionale di cinque giorni**, che termina con un **tampone negativo**. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2. **La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo, anche in centri privati accreditati (non auto somministrazione).**

Precisazioni sul regime precauzionale dell'autosorveglianza

Il **regime precauzionale dell'autosorveglianza** dura 5 giorni e prevede l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. In caso di comparsa di sintomi, è fatto obbligo eseguire subito un test antigenico rapido o molecolare e, in caso di persistenza dei sintomi, ripeterlo 5 giorni dopo l'ultimo contatto con il caso positivo. Il tampone può essere effettuato anche nei centri accreditati e anche autosomministrato e l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Precisazioni relative alla sospensione delle attività didattiche (art.6, comma 4)

Si precisa che diventa determinante, ai fini di un eventuale provvedimento, l'accertamento rispettivamente del quinto caso (per le scuole dell'infanzia e le scuole primarie) e del secondo caso di positività (per le scuole secondarie) entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Per il conteggio dei casi accertati di Covid-19 nelle classi, non vengono considerati i casi accertati tra il personale educativo e scolastico.

Accesso ai mezzi di trasporto scolastico

In base all'art.5 del decreto in oggetto, **per il periodo dal 5 febbraio al 31 marzo 2022**, gli studenti della scuola primaria e secondaria accedono ai mezzi di trasporto scolastico dedicato utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Precisazioni sul controllo della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza

Nelle scuole primarie e secondarie la condizione sanitaria che consente agli alunni la frequenza in presenza alle lezioni, verrà controllata dai docenti in servizio la prima ora di lezione, delegati dal dirigente scolastico, supportati eventualmente dal personale ATA, mediante l'applicazione mobile "Verifica C-19" già utilizzata per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 che è stata appositamente aggiornata. Tale controllo dovrà essere effettuato prima dell'ingresso in classe. Ciascun referente di plesso stabilirà il luogo più idoneo all'effettuazione di tale controllo. Si invita il personale ad aggiornare preventivamente dallo store l'app sui propri device e su quelli in dotazione dell'istituto (si consiglia di disinstallarla e reinstallarla).

Tale verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i giorni successivi al rientro in classe così come stabilito dalla norma (vedi vademecum – allegato 4).

Tipologia verifica

Conferma

RAFFORZATA (vaccinazione/guarigione)

VISITATORI RSA (Richiamo/ciclo completo +
tampone/guarigione+tampone)

STUDENTI (richiamo/ciclo completo e guarigione
<120gg)

Il docente interessato riceverà la lista dei controlli da effettuare (facsimile lista di controllo – allegato 7) rispettando le indicazioni ivi riportate. Dovrà compilare il registro di controllo (allegato 8) per l'accesso in classe riportandovi i dati richiesti (un foglio per ciascuna giornata di verifica). Ciascuna pagina dovrà essere consegnata al coordinatore di classe che, a sua volta, provvederà, concluso il controllo, alla consegna dell'intero registro presso gli Uffici di segreteria.

Si ricorda che il registro non deve essere visionato se non dal personale designato allo specifico trattamento. In caso di problematiche che si dovessero verificare in fase di controllo, il controllore è tenuto a contattare il referente di plesso o al referente covid prof.ssa Tamburro.

Vista la complessità della casistica e dei processi da attuare si invitano i docenti a fornire le opportune spiegazioni agli alunni. In particolare i coordinatori delle classi della scuola primaria e secondaria, sin dal primo giorno di ripresa dell'attività didattica in presenza, illustreranno dettagliatamente le procedure.

Trattamento dei dati – Informativa privacy

Il trattamento sarà espletato dalla scuola quale "Titolare del trattamento", nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di apposite misure:

- utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;
- svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
- limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
- trasmissione/pubblicazione di un'adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell'art 13 del GDPR;
- utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato.

Si fa presente che vista l'abrogazione esplicita di quanto previsto nel DL 01 del 27 gennaio 2022 è necessario sostituire la precedente modulistica e in particolare l'informativa anche al fine di portare a conoscenza di tutti le nuove regole.

A tal fine si allega alla presente la nuova informativa ai sensi dell'art 13 del GDPR (allegato 6).

Si ricorda che l'autorizzazione concessa dalle norme di prendere visione dello stato vaccinale **non** comporta la possibilità di eseguire un vero e proprio trattamento dati con conservazione dei certificati e si raccomanda la trascrizione nel registro, tenuto con la massima riservatezza seguendo le regole già fornite, per l'accertabilità della verifica effettuata.

Men che meno è concesso eseguire indagini preventive con richieste di far pervenire lo stato vaccinale all'Istituto al fine di effettuare previsioni e programmazioni.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Si allegano alla presente:

1. il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 *"Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo"* (allegato 1);

2. la nota della Regione Lazio n. 0114861 del 05/02/2022 contenente anche indicazioni operative per il rientro lunedì 7 febbraio 2022 (allegato 2);
3. la circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022 *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti”* (allegato 3);
4. il vademecum *“Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19”* pubblicato dal Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Ministero dell’Istruzione (allegato 4);
5. il modello di autocertificazione per esito test autosomministrato alunni infanzia e primaria (allegato 5);
6. informativa del Trattamento Dati ai sensi del D.L. 5 del 4 febbraio 2022 (allegato 6);
7. lista dei controlli da effettuare per l’accesso in classe dell’alunno in caso di necessità previste dalle normative vigenti relative all’emergenza COVID-19 (allegato 7);
8. registro di controllo per l’accesso in classe dell’alunno in caso di necessità previste dalle normative vigenti relative a emergenza COVID-19 (allegato 8);

Sant’Elia Fiumerapido, 6 febbraio 2022

Il Dirigente Scolastico

Prof. Marco Lombardi

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art 3 co. 2, del D. Lgs 12/2/1993 n. 39